

COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30 gennaio 2019

INDICE

Titolo I - Principi generali

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Principi e finalità
- Articolo 3 - Competenze del Comune
- Articolo 4 - Diritti degli animali

Titolo II - Disposizioni generali

- Articolo 5 - Definizioni e ambito di applicazione
- Articolo 6 – Servizi a tutela degli animali
- Articolo 7 - Obblighi dei detentori di animali
- Articolo 8 - Rondini, balestrucci, rondoni e topini
- Articolo 9 - Divieti generali

Articolo 10 - Abbandono di animali, segnalazioni per cani vaganti, per maltrattamenti e per animali d'affezione incidentati e/o feriti

- Articolo 11 - Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata
- Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
- Articolo 13 - Avvelenamento di animali
- Articolo 14 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica. Obbligo di soccorso

Articolo 15 - Detenzione di animali nelle abitazioni e Pet therapy

- Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali vivi
- Articolo 17 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

Titolo III - Cani

- Articolo 18 - Definizione e deroghe
- Articolo 19 - Attività motoria e rapporti sociali
- Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena
- Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Articolo 22 - Aree e percorsi destinate ai cani
- Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici
- Articolo 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- Articolo 25 - **Smarrimento** - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- Articolo 26 - Detenzione dei cani da guardia
- Articolo 27 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio
- Articolo 28 – Registrazione all'anagrafe canina. Documenti da portare al seguito**

Titolo IV - Gatti

- Articolo 29 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline
- Articolo 30 - Colonie feline e gatti liberi
- Articolo 31 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
- Articolo 32 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi
- Articolo 33 - Alimentazione dei gatti
- Articolo 34 - Detenzione dei gatti di proprietà
- Articolo 35 - Sterilizzazione
- Articolo 36 - Cantieri
- Articolo 37 - Custodia gatti randagi

Titolo - Fauna selvatica e esotica

- Articolo 38 - Fauna selvatica
- Articolo 39 - Fauna esotica

Titolo VI - Altre specie animali

- Articolo 40 - Della popolazione di *Columba livia* varietà domestica

Articolo 41 - Detenzione di volatili e animali acquatici e altre specie di animali

Titolo VII - Disposizioni finali

Articolo 42 - Vigilanza

Articolo 43 - Sanzioni

Articolo 44 - Definizione delle sanzioni

Articolo 45 - Incompatibilità e abrogazione di norme

Articolo 46 - Norme transitorie

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Andezeno, in base all'articolo 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

2. Il Comune di Andezeno, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

3. Il Comune di Andezeno, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

4. Il Comune di Andezeno, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione.

5. Il Comune di Andezeno, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

6. Il Comune di Andezeno individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

7. Il Comune di Andezeno, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrastano altresì ogni comportamento finalizzato a impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra uomo e animali.

8. Il Comune di Andezeno promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria comunità e incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

9. Il Comune di Andezeno, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

10. Il Comune di Andezeno promuove, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.

Articolo 3 - Competenze del Comune

1. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

2. Il Sindaco ai sensi degli articoli 823 e 826 del Codice Civile esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero sul territorio comunale.

3. Il Sindaco, per comprovati motivi di urgenza e pubblica sicurezza può adottare specifica ordinanza anche in violazione al presente regolamento.

4. Ai comuni, attraverso la Polizia Municipale e Locale, spetta l'esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione dell'anagrafe canina (art. 10 legge 18 del 22/07/2004).

Articolo 4 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Andezeno si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguiendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Andezeno.
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.
4. Le norme del presente regolamento non si applicano alle attività che sono regolamentate da normativa specifica e/o in contrasto con lo stesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo il regolamento non si applica alle attività:
 - a) disciplinate dal D.P.R. 320/1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione in quanto già disciplinate da altra normativa;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti, della normativa vigente per la caccia;
 - e) alle attività di disinfezione e derattizzazione;
 - f) e tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme speciali.

Articolo 6 – Servizi a tutela degli animali

1. Il Comune di Andezeno, tramite la Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine, i Servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale ASL TO5, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l’attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività inerenti la gestione la tutela e il benessere animale è competente la Polizia Municipale che opera in collaborazione con le autorità sanitarie.
3. Nel caso in cui le risorse stanziate consentano l’attivazione di opportune convenzioni e collaborazioni con le associazioni il cui fine sia la tutela degli animali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare specifici progetti funzionali alle attività di tutela.
4. I soggetti coinvolti dalle associazioni in tali attività devono, se richiesto, avere operato adeguati percorsi di formazione ed essere, nei casi previsti dalle norme, in possesso di specifica attestazione (guardie zoofile, Prefettura)

Articolo 7 – Obblighi dei detentori di animali

- 1 .Gli obblighi dei detentori di animali da compagnia sono regolamentati dalla Legge Quadro 14 agosto 1991, n. 281 (animali da affezione e prevenzione del randagismo), dalla Legge Regionale 26 luglio 1993, n.34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) e dal D.P.G.R. n. 4359 del 11 novembre 1993 (Regolamento recante criteri di attuazione della Legge Regionale sulla tutela e controllo degli animali di affezione).
2. Chiunque detenga un animale di affezione, il privato cittadino e/o le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici e etologici, secondo l’esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all’età e al sesso.

3. In particolare, il detentore di animale d'affezione è tenuto a:

- a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
- b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
- c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
- d) iscriverlo all'anagrafe regionale (valido solo per i cani);
- e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
- g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole; h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
- i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.

4. Gli animali di affezione, custoditi presso le strutture pubbliche (quali il canile comunale convenzionato) possono essere soppressi, unicamente, qualora non curabili, solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda.

5. Gli obblighi dei detentori degli animali da affezione sono definiti all'art. 3 della L.R. n. 18 del 19 luglio 2004, salvo eventuali successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8 - Rondini, balestrucci, rondoni e topini

1. E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci, Rondoni e Topini.

2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Articolo 9 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da

animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

10. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagli dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

13. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.

15. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

16. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

17. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

18. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

19. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Andezeno tranne che ai medici veterinari ed alle persone in possesso di una lettera rilasciata dal Comune o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.

20. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Andezeno, la vendita, il trasporto, l'uso ed il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.

21. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

22. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

23. E' vietato su tutto il territorio del Comune di Andezeno, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnicci in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dall'Amministrazione comunale esclusivamente in relazione all'interesse pubblico.

24. E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all'Ufficio Polizia Municipale con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi tipo gli animali per l'alimentazione.

Articolo 10 - Abbandono di animali, segnalazioni per cani vaganti, per maltrattamenti e per animali d'affezione incidentati e/o feriti

1. E' vietato abbandonare o liberare qualsiasi tipo di animale detenuto, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
5. Le segnalazioni dei cani vaganti, randagi, abbandonati sul territorio devono essere effettuate tempestivamente dai privati cittadini esclusivamente alla Polizia Municipale o in sua assenza al Comando dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 18/2004.
6. I maltrattamenti e/o malgoverno degli animali devono essere segnalati agli Organi di Polizia (Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardie Forestali)
7. Gli animali d'affezione feriti e/o malati rinvenuti sul territorio devono essere segnalati tempestivamente alla Polizia Municipale o ai Carabinieri per consentire l'intervento di pronto soccorso da parte del Comune.

Articolo 11 - Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 13 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfezione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
2. Le segnalazioni di avvelenamento di animali e ritrovamento di esche devono essere fatte tramite il medico veterinario alle autorità sanitarie territorialmente competenti.
4. Le procedure devono essere conformi con quanto previsto dalla Ordinanza del Ministro della Salute del 10 febbraio 2012.

Articolo 14 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica. Obbligo di soccorso.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada..
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
4. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza e il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza, anche temporanea, di animali in aree pubbliche come giardini e parchi potrà essere segnalata dal

Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Articolo 15 - Detenzione di animali nelle abitazioni e Pet therapy

1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali da affezione. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali.
2. I luoghi dove vengono ospitati gli animali devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari (art. 1 D.P.R.G.R. n. 4359 del 11/11/1993) e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.
4. Il Comune di Andezeno promuove nel suo territorio le terapie, le attività e l'educazione assistita da animali, fatte salve le prescrizioni urbanistiche ed edilizie (Pet therapy).
5. Il Comune promuove gli interventi assistiti con animali in conformità con quanto previsto dalla L.R. n. 11/2010 e dalle linee guida nazionali.

Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfezionabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine.
4. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, ed evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
5. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurato il ritmo biologico veglia/sonno proteggendo gli animali da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
7. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
8. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali, in entrata ed in uscita, conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 35-5274 del 12/02/2007 su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. di competenza. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
9. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata dal venditore ed esibita alle autorità competenti.
10. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.

Articolo 17 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto a:

- segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 69 del Regio Decreto 18/06/1937, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS) nel caso di eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio in luoghi aperti o con attrezzature volte a consentire la presenza del pubblico;
- ad autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del TULPS da richiedersi almeno 30 giorni prima nel caso di eventi con oltre 200 partecipanti e che non si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, previo nulla osta dei Servizi veterinari che si esprimono in merito all'igiene ed al benessere degli animali; nell'istanza di autorizzazione andranno indicati e dichiarati la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività o comunque ciò che i Servizi veterinari comunichino al Comune come necessario al fine dell'espressione del proprio nulla osta;
- nel caso di eventi soggetti a semplice SCIA ai sensi dell'articolo 69 del TULPS a segnalazione scritta almeno quindici giorni prima dell'evento ai Servizi Veterinari dell'ASL TO5, i quali possono imporre prescrizioni per lo svolgimento del medesimo o richiere a tutela della salute pubblica provvedimento di divieto di svolgimento al Sindaco, quale autorità sanitaria locale.

2. È consentito l'attendamento ai circhi aventi al seguito anche animali che appartengono alle specie selvatiche ed esotiche che rispettino i requisiti e obblighi sotto indicati:

- gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dalle intemperie;
- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- devono essere rispettate le condizioni termo-igometriche funzionali al comfort delle rispettive specie animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

3. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:

- a) documentazione che consente di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
- b) elenco completo ed aggiornato indicante le specie ed il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- c) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- d) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- e) planimetria con data e firma;
- f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.

4. Il Comune di Andezeno subordina l'autorizzazione all'attendamento al rispetto di tutte le prescrizioni di legge e del presente Regolamento volte a tutelare la salute e il benessere degli animali.

5. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina ed i criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4, secondo comma, della Legge 150/1992 e successive modificazioni, che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza.

TITOLO III - CANI

Articolo 18 – Definizione e deroghe

1. Con il presente regolamento vengono determinate, per quanto di competenza e fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, precise disposizioni per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici, ed in quelli aperti al pubblico, che garantiscono, al tempo stesso, il benessere dell'animale, il diritto

dei proprietari di avere con sé il proprio animale, l'incolumità delle persone e la tutela dell'igiene e della salute pubblica.

2. L'Amministrazione comunale intende richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari dei cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica e il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

3. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

4. Il presente regolamento non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati ed a sostegno delle persone diversamente abili ed ai cani da guardia ed a conduzione delle greggi.

Articolo 19 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta.

4. Il proprietario e/o i conduttori devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone, cittadini, in particolare.

- a) i cani in custodia in abitazioni, in fabbricati o giardini ed edifici rurali, la cui presenza deve essere segnalata all'esterno, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

5. I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:

- a) l'obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto.
- b) L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Si fa deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia.
- c) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le vie pubbliche dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il servizio veterinario ASL, a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio, come previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03 marzo 2009.

6. Ogni aggressione da parte di cani deve essere immediatamente segnalati a:

- Al pediatra di libera scelta, al medico di medicina generale o al pronto soccorso in caso di lesioni alle persone;
- Al medico veterinario di fiducia in caso di lesioni agli animali delle specie sensibili alla rabbia.

7. I sanitari effettuano gli opportuni interventi e contestualmente inoltrano comunicazione immediata al servizio veterinario dell'ASL competente. Se l'aggressione avviene per strada è fatto obbligo di segnalare immediatamente la Polizia Municipale per i dovuti accertamenti.

Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati od a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo e il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole a un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere pari a almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una (1) ora al giorno.

3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quindici (15) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.
4. E' vietato l'impiego di collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola, salvo diverse indicazioni di legge.

Articolo 22 - Aree e percorsi destinate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico potranno essere individuati, laddove possibile, dall'Amministrazione appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 24.
4. Esclusivamente nel caso in cui siano in attesa, all'esterno dell'area a loro dedicata, cani non compatibili caratterialmente, è consentita la permanenza per un massimo di 15 minuti dell'animale già presente all'interno dello spazio.

Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. I cani accompagnati dal proprietario o dal detentore possono accedere a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, ai locali e edifici aperti al pubblico, a condizione che ogni proprietario o detentore conduca un solo cane, trattenuto al guinzaglio e dotato di museruola se previsto dalle norme statali, avendo cura che non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno.
2. Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
3. Per idonei strumenti è da intendersi apposite pinze, palette, sacchetti monouso adeguati alla raccolta, in modo da garantire la completa pulizia dell'area e la immediata asportazione degli escrementi di animali.
4. Il responsabile dell'esercizio pubblico o commerciale, ovvero dei locali o uffici aperti al pubblico, può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco ed esposizione di specifico avviso visibile dall'esterno dei locali o uffici.
5. E' vietato l'accesso dei cani nei luoghi sensibili quali ambulatori medici, asili e scuole; ne è consentito l'accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.
6. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale. I proprietari o detentori che conducono i cani sui mezzi di trasporto pubblico devono avere cura che gli stessi non sporchino o non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura e devono utilizzare il guinzaglio e la museruola se previsto dalle norme statali.
7. Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha l'obbligo di pulire e di risarcire eventuali danni.

Articolo 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 25 – Smarrimento - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 3 giorni alla Polizia Municipale e Locale.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente, come disposto dall'art. 9 della L.R. n. 18/2004, la Polizia Municipale per il suo recupero o in sua assenza il Comando dei Carabinieri. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani di accertata proprietà che, in base ad elementi e circostanze univoche, siano da ritenersi in stato di abbandono possono essere dati in adozione entro i termini di legge.
4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari e identificazione con microchip, saranno dati in adozione a chi ne fa richiesta previa verifica di affidabilità da parte dei gestori del Canile pubblico convenzionato.
5. Coloro che fanno richiesta di adottare un animale dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva che attestino che in passato non hanno commesso reati contro gli animali. L'Amministrazione comunale si riserva di fare operare controlli a campione sulle certificazioni effettuate.
6. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione degli animali adulti presso le proprie strutture ricettive.
7. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale convenzionato, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili Municipali, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Articolo 26 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

Articolo 27 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, ed i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Articolo 28 – Registrazione all'anagrafe canina. Documenti da portare al seguito

1. Fermo restando l'obbligo di registrazione dei cani all'Anagrafe canina regionale di cui alla L.R.. n. 18 del 19 luglio 2004, il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di comprovare l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina.
2. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle Forze dell'Ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.

3. Il trasgressore dovrà esibire entro dieci (10) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei termini indicati giorni verrà applicata la sanzione prevista nel presente Regolamento.

TITOLO IV – GATTI

Articolo 29 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti che vivono in libertà e quelli appartenenti alle colonie feline sul territorio comunale sono tutelati dal Comune ai sensi del presente regolamento e nel rispetto delle normative vigenti in materia di Tutela animalista. I casi di maltrattamento e/o uccisione saranno perseguiti a norma di legge.

Articolo 30 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (ovvero per motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).

2. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi.

3. Le aree devono essere mantenute in adeguate condizioni igieniche e di decoro.

4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte dall'Amministrazione comunale o dagli affidatari degli animali, cuccie per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

6. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardano zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a propria cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un iudonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali.

7. Le colonie feline e/o gatti liberi presenti in ambiti scolastici dovranno essere catturati e delocalizzati.

Articolo 31 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste appositamente incaricate dal Comune ed i singoli cittadini.

2. Finalità del censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati. L'esatta conoscenza della situazione territoriale – l'individuazione e l'identificazione anagrafica –costituisce presupposto indispensabile per gli interventi atti al razionale controllo della popolazione felina. Tali attività sono alla base di un'azione mirata che, oltre ad avere obiettivi di tipo sanitario, assicura il benessere degli animali e la soddisfazione delle persone interessate a vario titolo, alla loro esistenza.

Articolo 32 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, lettera a) della Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34 e relativo regolamento di attuazione, il Comune di Andezeno, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano volontariamente e gratuitamente.

2. A tali persone deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, alle aree di proprietà pubblica del territorio comunale individuate, avendo cura di utilizzare allo scopo, ove possibile, siti

appartati e comunque non ricadenti in ambiti scolastici. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti.

Articolo 33 - Alimentazione dei gatti delle colonie felini e dei gatti liberi

1. Le persone che si adoperano volontariamente alla cura e sostentamento dei felini sono tenute a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato, relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia dell'area interessata.

Articolo 34 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi in assenza di condizioni termo igrometriche adeguate.

2. E' vietato, sia all'interno che all'esterno tenerli in condizioni di maltrattamenti o sofferenze.

Articolo 35 - Sterilizzazione

1. Il Comune concorre, in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti nelle colonie libere presenti sul territorio.

2. Ai gatti sterilizzati viene apposto un microchip per l'identificazione e viene iscritto nell'Anagrafe regionale degli animali da affezione.

3. Per il riconoscimento dei gatti sterilizzati, onde evitare il trauma di ripetute catture, è prevista la spuntatura di un orecchio durante la narcosi, nella finalità di evitare ulteriore stress per l'animale nel corso di nuove campagne di sterilizzazione.

Articolo 36 - Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone e aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie felini debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori e in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Assessorato all'Ambiente potrà collaborare per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle persone che curano i gatti, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Articolo 37 - Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

2. Il Comune di Andezeno predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 38 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.

3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero Fauna Selvatica (CRAS) autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne immediata comunicazione alla Polizia Municipale e Locale, nella finalità di ridurre i rischi incidenti, alla Città Metropolitana (Servizio tutela Fauna e Flora) o al Comune o affidarli entro 24 ore ad un Centro di Recupero degli Animali Selvatici (C.R.A.S.) riconosciuto a livello provinciale. Si raccomanda tuttavia di non prelevare giovani animali apparentemente abbandonati o di farlo esclusivamente in caso che essi siano palesemente minacciati da traffico, animali domestici o latre situazioni particolari. Di norma i genitori sono nelle vicinanze ed intervengono non appena le persone si allontanano dal sito.
9. Ai sensi dell'art. 189 del codice della strada chi investe un animale deve prestare soccorso nel limite del possibile.

Articolo 39 - Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6 e del DPGR 28 novembre 2012, n. 11/R.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio Veterinario Azienda ASL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, come prevista dalla normativa vigente.
4. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 40 - Della popolazione di *Columba livia* varietà domestica

1. Nel merito della tutela e definizione dei rapporti con la popolazione di Columbia Livia si richiama integralmente quanto disposto con la normativa nazionale, con le direttive regionali e comunque con i provvedimenti sindacali adottati in linea e nel rispetto delle direttive stesse.
2. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli a una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
3. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento e di benessere degli animali.

4. È vietato a chiunque di fornire alimenti ai colombi e, in generale, a tutta la popolazione aviaria presenti sul territorio comunale, sia in aree pubbliche che private, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti di cibo, avanzi alimentari.

Articolo 41 - Detenzione di volatili, animali acquatici e altre specie di animali

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione e agli animali aquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.

2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.

3. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.

4. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfezionabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.

5. Le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

7. Gli animali aquatici dovranno essere tenuti in acquari che, per dimensioni e capienza, siano conformi alle esigenze fisiologiche e etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate. Sono vietati acquari di forma sferica o sferoidale.

9. A tutela dell'incolumità, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, è vietato tenere suini, ovini, conigliere, pollami e altri animali in genere nelle zone centrali del capoluogo, nelle immediate vicinanze o nei pressi di insediamenti abitativi. Le stalle eccezionalmente permesse devono essere costantemente pulite e il trasporto del fieno e dello strame deve avvenire giornalmente in apposita concimaia in aperta campagna. Il trasporto deve essere eseguito dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 7:00 alle ore 21:00 e dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti alla Polizia Municipale e Locale, i Carabinieri, e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

2. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

Articolo 43 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 44.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto a un'ulteriore sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

3. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

5. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento e alle ordinanze comunali spettano al Comune di Andezeno.

Articolo 44 - Definizione delle sanzioni

1. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento:

- articolo 9;
- articolo 20;
- articolo 21 commi 1 e 2;
- articolo 24;
- articolo 26 comma 2;
- articolo 30 commi 1, 3 e 4;
- articolo 34 comma 1;
- articolo 38 commi 3, 4 e 7;
- articolo 39 comma 3.

2. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli:

- articolo 16;
- articolo 17 comma 1;
- articolo 27;
- articolo 28 comma 3;
- articolo 36 comma 1;
- articolo 39 comma 4;
- articolo 40.

Articolo 45 – Incompatibilità e abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili o in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 46 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento, una volta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e verrà pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Andezeno.

2. Entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO:

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Specie aviarie: volatili.

Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Deiezioni: escrementi.

Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Colonia felina: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.

Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

Sinantri: animali che vivono a contatto con l'uomo.

Malattie infestive: malattie provocate da parassiti.

Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.